Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 12 marzo 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1467**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Valli Imagna e S. Martino, in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'amministrazione provinciale di Bergamo e la relazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'ufficio del genio civile di Bergamo in data 15 luglio 1966, per la classifica — in comprensorio di bonifica montana — del territorio delle Valli Imagna e S. Martino, della superficie di ha. 11.124, ricadente in provincia di Bergamo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio delle Valli Imagna e S. Martino, in provincia di Bergamo — della superficie di ha. 11.124 ed il cui perimetro e riportato con una linea di colore marrone nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1468**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della bassa Valle di Susa e della Val Cenischia, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione illustrativa della comunità montana bassa Valle di Susa e Val Cenischia e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino in data 8 giugno 1966, per la classifica — in comprensorio di bonifica montana — del territorio della bassa Valle di Susa e della Val Cenischia, della superficie di ha. 42.378, ricadente in provincia di Torino;

Vista la corografia su scala 1:100.000, nella quale è indicato il perimetro del territorio da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni necessarie per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio della bassa Valle di Susa e della Val Cenischia in provincia di Torino — della superficie di ha. 42.378 ed il cui perimetro è riportato con una linea di color verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1968, n. **1469**.

Variazione del limite minimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693, con il quale sono stati modificati i limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto l'accordo 15 dicembre 1966, con il quale le organizzazioni sindacali interessate hanno convenuto dei minimi di retribuzione per i dirigenti di aziende industriali diversi dal minimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693, è aumentato, con effetto dal 1° gennaio 1967, a lire 3.835.000 annue, restando fermo il limite massimo di cui allo stesso decreto presidenziale n. 1693.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — BOSCO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1968, n. **1470.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto n. 1350 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1734 del 26 ottobre 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Considerato che sono state sdoppiate le cattedre di clinica ostetrica e ginecologia e di medicina generale e terapia medica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80, relativo agli istituti che fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che, in aggiunta all'istituto di clinica ostetrica e ginecologia I, è istituito l'istituto di clinica ostetrica e ginecologia II.

Gli articoli da 425 a 429 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 425. — Sono istituite due scuole di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con durata quadriennale, annesse rispettivamente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologia I e di clinica ostetrica e ginecologia II.

I direttori delle due scuole sono, rispettivamente, i titolari della cattedra di clinica ostetrica e ginecologia I e della cattedra di clinica ostetrica e ginecologia II.

L'ammissione a ciascuna scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità.

e) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Art. 426. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in 50 specializzandi per ciascuna scuola.

Art. 427. — Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti, nei 4 anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare analogo servizio a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Art. 428. — Gli insegnamenti sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e di eugenetica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Clinica ostetrica e ginecologica;
7) Diagnostica ostetrica.

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico, ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;

2) Istologia normale a patologica nel campo della specialità;

3) Puericultura prenatale;

4) Ematoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;

5) Anestesia ed analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;

6) Tecnica operatoria ginecologica;

7) Clinica ostetrica e ginecologica;

8) Terapia medica ostetrica e ginecologica;

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;

2) Ostetricia e ginecologia forense;

3) Diagnostica roentgen radioterapia in ostetricia e ginecologia;

4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);

5) Urologia ginecologica;

6) Chirurgia addominale extra genitale.

Art. 429. — Gli esami si fanno per gruppi di materia ed i membri della commissione saranno proposti dai direttori di ciascuna scuola.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Gli articoli 451 e 452, relativi alla scuola di specializzazione in clinica medica, che assume la nuova denominazione di scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 451. — Sono istituite due scuole di specializzazione in medicina interna, con durata quinquennale, annesse rispettivamente alle cattedre di clinica medica generale e terapia medica I e di clinica medica generale e terapia medica II.

I direttori delle due scuole sono, rispettivamente, i titolari delle cattedre di clinica medica generale e terapia medica I e di clinica medica generale e terapia medica II.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in 25 specializzandi (5 per ogni anno di corso) per la prima scuola di specializzazione di medicina interna, e in 40 specializzandi (8 per ogni anno di corso) per la seconda scuola di specializzazione in medicina interna.

Art. 452. — Gli insegnamenti sono così distribuiti nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) Malattie infettive, disreattive e del sangue;

2) Istituzioni di terapia;

3) Anatomia ed istologia patologica (biennale: 1° corso);

4) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 1° corso);

2° *Anno*:

1) Malattie dell'apparato cardiovascolare;

2) Microbiologia e sierologia;

3) Chimica clinica;

4) Anatomia ed istologia patologica (biennale: 2° corso);

5) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 2° corso).

3° *Anno*:

1) Malattie dell'apparato digerente;

2) Malattie renali;

3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 3° corso).

4° *Anno*:

1) Malattie dell'apparato respiratorio;

2) Malattie del sistema nervoso;

3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 4° corso).

5° *Anno*:

1) Malattie del ricambio;

2) Malattie delle ghiandole endocrine;

3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 5° corso).

Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:

1) Parassitologia medica;

2) Genetica medica;

3) Semeiotica dermatologica;

4) Radiologia;

5) Semeiotica oculistica;

6) Semeiotica ginecologica.

La scuola di specializzazione in cardiologia, assume la nuova denominazione di scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e, pertanto, gli articoli 485, 486, 488 e 491 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 485. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico di tale branca della medicina e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio della branca stessa con la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 486. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo degli iscritti è stabilito complessivamente in 30 specializzandi (10 per ogni anno di corso).

Art. 488. — Gli insegnamenti sono così distribuiti nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;

2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;

3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 1° corso);

4) Patologia cardiovascolare (biennale: 1° corso);

5) Semeiologia fisica (biennale: 1° corso);

6) Semeiologia strumentale (biennale: 1° corso);

7) Microbiologia (facoltativo).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 2° corso);

2) Patologia cardiovascolare (biennale: 2° corso);

3) Semeiologia strumentale (biennale: 2° corso);

4) Semeiologia fisica (biennale: 2° corso);

5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 1° corso);

6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (biennale: 1° corso).

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 2° corso);
2) Clinica e terapia (biennale: 2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).

Per gli insegnamenti facoltativi viene lasciata al direttore della scuola la possibilità di inserire una o più materie.

Art. 491. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

L'art. 528 relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in 60 specializzandi.

Gli articoli 529, 530, 531, 532 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 529. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E' obbligatorio l'internato di mesi 6 in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi 3 in neurologia e di mesi 3 in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi 6 per gli studenti del terzo anno e di mesi 6 per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile.

Art. 530. — Per ottenere l'iscrizione al II, III, IV anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al IV anno.

Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al II anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 1), 2), 5), 7), 8) dell'art. 532 e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.

Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti di ufficio al II anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 3) e 4) dello art. 532 e dall'espletare il periodo di internato del I anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.

Art. 531. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

12) Psicopatologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

19) Clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Legislazione.

Art. 532. — Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Legislazione.

Dopo l'art. 591 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazioni in psichiatria, in neurochirurgia, e in microbiologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 592. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni.

Art. 593. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così distribuiti nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia generale (1°);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno* (internato in neurologia):

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuro radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia generale (2°);
3) Clinica psichiatrica (1°);
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica psichiatrica (2°);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 594. — Il numero massimo degli specializzandi è stabilito complessivamente in 37 iscritti per i quattro anni di corso.

Art. 595. — L'internato per il 1°, 3° e 4° anno è obbligatorio per l'intero anno accademico, in clinica psichiatrica, sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico. Lo internato per il 2° anno è obbligatorio per l'intero anno accademico in neurologia, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, per i quali potrà essere ridotto a non meno di 6 mesi, e a non meno di 4 mesi per i medici che prestino regolare servizio in divisioni e reparti neurologici.

Art. 596. — E' concessa l'abbreviazione di corso di due anni per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile; di un anno per gli specialisti in discipline affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia). In ogni caso le abbreviazioni possono essere concesse solo dopo aver superato un esame di ammissione. Tutte le abbreviazioni di cui sopra possono essere concesse a giudizio del direttore della scuola.

Art. 597. — Per l'ammissione al 2°, 3°, 4° anno è obbligatorio aver superato gli esami delle materie previste rispettivamente per gli anni precedenti.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 598. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso i locali della cattedra in neurochirurgia.

Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni.

Potrà esservi ammesso un numero massimo di otto allievi, dopo aver sostenuto un colloquio presso una commissione presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 599. — Per l'iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un reparto di chirurgia ed il riconoscimento della validità di questo attestato sarà a discrezione del direttore della scuola di specializzazione.

Art. 600. — Le norme per l'iscrizione, gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento dell'Università degli studi di Roma.

Art. 601. — Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:

Annuali:

Neuroanatomia (1° corso);
Neurofisiologia (1° corso);
Clinica neurologica (1° corso);
Elementi di psichiatria (1° corso);
Neuro-oftalmologia (2° corso);
Neuro-otoiatria (2° corso);
Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso);
Anestesiologia (3° corso);
Neuropatologia (3° corso);
Tecniche operatorie (4° corso).

Biennali:

Neuroradiologia (3° e 4° corso).

Quadriennali:

Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3° e 4° corso).

I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Art. 602. — Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:

1° *Corso*:

1) Neuroanatomia;
2) Neurofisiologia;
3) Clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

2° *Corso*:

1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

3° *Corso*:

1) Anestesiologia con nozioni di trattamento pre e post operatorio del paziente neurochirurgico;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia;
4) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).

4° *Corso*:

1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia;
3) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Art. 603. — La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.

Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, i reparti ed i laboratori dove questa cattedra svolge l'attività neurochirurgica, secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'università.

L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.

Art. 604. — Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame finale di diploma.

Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 605. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 606. — Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

Art. 607. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.

Art. 608. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito in 20 specializzandi per ogni anno di corso. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazioni di corso, dovrà presentare motivata istanza.

Art. 609. — La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo.

Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.

Art. 610. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 611. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Immunologia;
5) Batteriologia speciale;
6) Virologia generale e tecnica virologica;
7) Micologia;
8) Protozoologia;
9) Genetica dei microrganismi;
10) Virologia speciale;
11) Microbiologia degli alimenti;
12) Microbiologia industriale;
13) Metodi e dosaggi microbiologici.

Art. 612. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 613. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1968

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1471.**

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad acquistare un immobile.

N. 1471. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Croce rossa italiana viene autorizzata ad acquistare l'ex batteria Penzo e terreni adiacenti, della superficie complessiva di mq. 29.160, situati in Sottomarina di Chioggia, di proprietà del demanio dello Stato, del valore di L. 48.600.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 123. — GRECO

LEGGE 26 febbraio 1969, n. **31.**

Proroga del termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonchè l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, è prorogato fino al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI — RESTIVO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **32.**

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1968, n. 915, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta;

Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 8 novembre 1968;

Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del proprio fondo di dotazione di L. 2 miliardi;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui allo art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **33.**

Modificazione della pianta organica dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C*, *D* e la tabella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Esaminata la situazione del tribunale di Nuoro e riconosciuta la necessità di adottare misure adeguate per rendere efficiente il suo funzionamento divenuto critico a causa della gravità e della complessità del lavoro che ad esso fà carico;

Ritenuto che per sopperire alle eccezionali esigenze di detto ufficio si rende indispensabile potenziare l'organico dei giudici elevandone il numero da 7 a 10 unità;

Constatato che per il reperimento dei posti occorrenti è necessario ridurre di una unità ciascuno l'organico dei giudici dei tribunali di Foggia e di Roma e l'organico dei pretori della pretura di Lecce;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 24 gennaio 1969;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

La tabella riassuntiva di ripartizione, annessa come tabella *G* al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1154, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 109. — GRECO

TABELLA *C*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(Omissis)						
Foggia	1	4	19	1	—	6
Nuoro	1	1	10	1	—	3
Roma	1	35	224	1	2	53
Totale . . .	159	328	2.198	159	13	527

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

TABELLA *D*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
(Omissis)			
Lecce	1	4	2
Totale . . .	115	1.610	200

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di cassazione	Procura generale presso la Corte di cassazione e	Tribunale superiore delle acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i tribunali	Preture	
Magistrati di cassazione	280	40	1	198	36	12	12	—	579
Magistrati di appello	—	—	—	720	148	475	160	115	5.953
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	—	—	—	—	—	2.198	527	1.610	
Uditori:									
con funzioni di vice-pretore	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Totale . . .	280	40	1	918	184	2.685	699	1.925	6.882

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 34.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Vittorio Vimercati per l'educazione e l'assistenza dei subnormali gravi », con sede in Milano.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della « Fondazione Vittorio Vimercati per l'educazione e l'assistenza dei subnormali gravi », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1968.

Limitazione della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Genova con aumento del relativo contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1898, n. 93, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Genova, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni della provincia medesima sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 21 marzo 1953, con il quale il contributo statale a favore di detto consorzio venne elevato fino a L. 1.000.000 annue, senza fissare alcuna scadenza del relativo impegno di spesa;

Attesa la necessità di determinare la scadenza degli impegni di spesa a carico del bilancio statale;

Vista la deliberazione n. 164 del 21 febbraio 1967, con la quale il consiglio provinciale di Genova ha elevato ulteriormente il contributo annuo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, a L. 2.000.000 annui, a decorrere dall'anno 1967, per la durata di un quinquennio;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dall'anno finanziario 1967, è revocato l'impegno di spesa assunto, senza scadenza di termini, con il decreto presidenziale 21 marzo 1953 citato nelle premesse.

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Genova con regio decreto 27 febbraio 1898, n. 93 — viene pertanto prorogata e limitata al solo quinquennio 1967-1971. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 2.000.000 (duemilioni).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Genova.

Il contributo statale relativo agli anni 1967 e 1968 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1968

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 370

(2083)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1969.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento sul mercato delle arance.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il regolamento n. 158/66/CEE del consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, che affida all'AIMA il compito di provvedere agli interventi previsti dall'art. 7 del citato regolamento numero 159/66/CEE;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento (CEE) n. 324/69 del consiglio, del 21 febbraio 1969, che autorizza l'Italia ad applicare misure particolari d'intervento nel mercato delle arance;

Visto il regolamento (CEE) n. 332/69 della commissione, del 21 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi nel mercato delle arance effettuati dall'Italia in conformità del citato regolamento (CEE) n. 324/69;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'AIMA anche i compiti di attuazione delle misure particolari di intervento previste dai citati regolamenti (CEE) n. 324/69 e n. 332/69 e di ogni altra misura di intervento prevista da altri eventuali regolamenti comunitari nel settore ortofrutticolo;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e foreste;

Decreta:

Articolo unico

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), ai sensi dell'art. 3 della

legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento sul mercato delle arance derivanti dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 324/69 del consiglio, del 21 febbraio 1969, e del regolamento (CEE) n. 332/69 della commissione, del 21 febbraio 1969, nonché quelli derivanti da altri eventuali regolamenti comunitari nel settore ortofrutticolo.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1969

SARAGAT

VALSECCHI

(2262)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.
Delimitazione della zona portuale interna di Sale Marasino sul lago d'Iseo.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna:

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Sale Marasino sul lago d'Iseo sita nella circoscrizione territoriale del comune di Sale Marasino è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 22 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il pontile P, il molo M ed il muraglione S.

Essa è delimitata come segue:

ad est (verso terra): dal limite verso lago delle particelle 2358, 2359, 2159, da un tratto della strada provinciale Iseo-Pisogne-Breno e dal limite verso lago della particella 2318;

a nord: *a*) da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago, a partire dalla riva, del confine fra le particelle 2044 e 2358;

a sud: *b*) da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago, a partire dalla riva, del confine fra le particelle 2318 e 24;

ad ovest: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *a*) e *b*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto d'Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto d'Iseo.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1968
Registro n. 116 *bilancio Trasporti, foglio n.* 164

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.
Modifiche all'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, per quanto concerne la direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1966, recante modifiche al decreto Ministeriale sopra citato;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1964, per quanto riguarda la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, è modificato come segue:

Ispettorato generale della politica della navigazione e dei traffici.

Divisione I (Politica della navigazione).

Cooperazione marittima internazionale - Organizzazioni marittime internazionali - Trattati e convenzioni internazionali - Accordi economici e di navigazione - Diritto marittimo di guerra e trattati di pace - Difesa dalle discriminazioni di bandiera di paesi stranieri - Pools, trusts e conferences - Questioni fiscali concernenti la navigazione e la doppia imposizione in campo marittimo - Garanzia statale sui crediti all'esportazione - Assistenza tecnica internazionale - Emigrazione libera e assistita - Agenti marittimi raccomandatari.

Divisione II (Strutturazione della navigazione e dei traffici).

Produttività dei servizi marittimi.

Rapporti con gli altri Ministeri competenti in materia di trasporti, al fine del coordinamento con i trasporti marittimi.

Studio del coordinamento dei traffici marittimi con i trasporti terrestri ed aerei.

Ispettorato generale della sicurezza della navigazione

Divisione III (Sicurezza della navigazione).

Disciplina della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare - Bordo libero - Prevenzione degli abbordi in mare - Trasporti speciali (granaglie - carichi scorrevoli ecc.) - Trasporto dei passeggeri - Idoneità delle navi che trasportano emigranti - Nuovi mezzi nautici e nuovi sistemi di propulsione - Esame dei regolamenti di classificazione agli effetti della dispensa dagli accertamenti di sicurezza - Problemi attinenti alla sicurezza della navigazione sul piano internazionale - Coordinamento dei problemi connessi all'uso pacifico dell'energia nucleare - Dichiarazioni di « tipo approvato » - Polizia della navigazione.

Divisione IV (Assistenza alla navigazione e trasporto delle merci pericolose).

Sicurezza aria-mare - Segnalazioni meteorologiche per la navigazione marittima - Codice dei segnali - Radiotelegrafia e radiotelefonia in campo marittimo - Nominativi internazionali - Guidone postale - Distintivi armatoriali - Trasporti di merci pericolose e loro classificazione - Idoneità delle navi adibite al trasporto di merci pericolose - Problemi attinenti all'assistenza della navigazione ed al trasporto delle merci pericolose sul piano internazionale.

Ispettorato generale delle linee sovvenzionate

Divisione V (Movimento e traffico dei servizi sovvenzionati).

Servizi marittimi sovvenzionati (itinerari - periodicità - orari navi) - Sorveglianza sui servizi marittimi sovvenzionati - Esame dei contratti di costruzione e dei piani delle navi da adibire a servizi sovvenzionati - Accertamento delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle clausole di convenzione per l'idoneità delle navi Lavori di trasformazione e di modifica delle navi adibite a servizi sovvenzionati - Traffico sulle linee sovvenzionate - Tariffe e condizioni di trasporto - Servizi cumulativi - Coordinamento con gli altri servizi pubblici di trasporto - Stipulazione delle convenzioni e dei capitolati con le società concessionarie di servizi marittimi sovvenzionati.

Divisione VI (Servizi amministrativi e contabili delle linee sovvenzionate).

Analisi dei costi delle linee marittime sovvenzionate - Preventivi di gestione - Applicazione delle convenzioni e dei capitolati per la parte amministrativa e finanziaria: Sovvenzioni, rimborsi di spese vive di esercizio, revisione periodica delle sovvenzioni, ritenute per omissioni di viaggio e per deficienze nautiche, penalità, ecc. - Mutui - Cessioni - Cauzioni ed altre garanzie - Bilanci e relazioni tecnico-economiche - Valutazione degli oneri di gestione in dipendenza dell'applicazione dei regolamenti organici del personale dipendente dalle società concessionarie - Controversie amministrative.

Roma, addì 15 novembre 1968

Il Ministro: Spagnolli

(1910)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al comune di Pescocostanzo e istituzione della locale azienda autonoma di soggiorno e turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO
E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera del consiglio comunale di Pescocostanzo (L'Aquila) in data 10 marzo 1967, n. 20, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Pescocostanzo venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo nella seduta del 15 novembre 1968, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Pescocostanzo (L'Aquila) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del territorio di cui all'art. 1, è istituita « l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo » di Pescocostanzo, con sede nella stessa località.

Il prefetto di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
Magrì

Il Ministro per l'interno
Restivo

Il Ministro per le finanze
Ferrari Aggradi

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Sostituzione di un membro del Comitato interregionale assistenza mondariso (C.I.A.M.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1950, con il quale è stato istituito, con sede in Milano, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso (C.I.A.M.) avente il compito di formulare proposte per l'assistenza alle mondariso migranti ed ai loro figli;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1968, con il quale detto comitato è stato costituito per il biennio 1968-1969;

Vista la lettera n. 31/088 del 9 gennaio 1969, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha proposto che il dott. Leo Cristofoletti venga chiamato a far parte del predetto comitato in sostituzione del dott. Domenico Pedone che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Leo Cristofoletti è nominato membro del Comitato interregionale assistenza mondariso (C.I.A.M.) con sede presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Domenico Pedone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1968, registrato il 15 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 17, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'integrazione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che l'ispettore generale dott. Armando Fracassi ha cessato dalla carica di reggente la direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Ritenuta la necessità di nominare il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, in sostituzione del dott. Armando Fracassi in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, è nominato componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Armando Fracassi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1969
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 11

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione dei professionisti ed artisti e degli ex sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1962, con il quale si è disposto la nomina del dott. Pietro Bruno a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione dei professionisti ed artisti, nonchè sulla liquidazione dei disciolti sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 174802 del 7 novembre 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante, in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione dei professionisti ed artisti e dei disciolti sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, la dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione, è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione dei professionisti ed artisti e degli ex sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Pietro Bruno.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1962, con il quale si è disposto la nomina del dott. Pietro Bruno a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 174802 del 7 novembre 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione dei lavoratori

dell'agricoltura e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, la dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione, è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Pietro Bruno.

Roma, addì 7 febbraio 1969

(1984) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1962, con il quale si è disposto la nomina del dott. Pietro Bruno a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione dei commercianti, nonchè sulla liquidazione delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 174802 del 7 novembre 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti. la dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione, è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione dei commercianti e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Pietro Bruno.

Roma, addì 7 febbraio 1969

(1986) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione degli agricoltori e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1962, con il quale si è disposto la nomina del dott. Pietro Bruno a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione degli agricoltori, nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 174802 del 7 novembre 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione degli agricoltori e delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, la dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Nicolini, direttore di divisione, è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione degli agricoltori e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Pietro Bruno.

Roma, addì 7 febbraio 1969

(1985) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, complementare ad altre attualmente in vigore, presentata dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita » S.p.a., con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita » S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, complementare ad altre attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, complementare ad altre attualmente in vigore, presentata dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita » S.p.a., con sede in Firenze:

Tariffa 7 (1,5 % e 5 %), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durata di 5, 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento, approvate con decreto ministeriale 21 gennaio 1969.

Roma, addì 15 febbraio 1969

(1894) *Il Ministro*: TANASSI

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1969.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento della borsa merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulate con lettera 3 gennaio 1969, n. 27232/12 B.M.;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Cerino Canova dott. Virgilio;
Bosch rag. Gaetano;
Delle Piane cav. Giuseppe;
Gasparini comm. dott. Mario;
Lagostena dott. Silvio;
Molinari comm. dott. Rino;
Silva dott. Alfonso.

Membri supplenti:

Anfossi dott. Carlo;
Tobino dott. Luigi;
Tuo dott. Tullio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1969.
Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Fabbrica romana prodotti chimici », sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti numeri 3051 e 3062 rispettivamente in data 4 marzo 1963 e 13 maggio 1963, con i quali la ditta « Fabbrica romana prodotti chimici » fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche: suposte, soluzioni in genere polveri, gocce, sciroppi, colliri, compresse, confetti, pomate e fiale per uso iniettabile, nella propria officina farmaceutica, sita in Roma, via Antonio Tempesta n. 231;

Vista la comunicazione in data 30 luglio 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha comunicato di aver cessato la propria attività nei locali di via Tempesta, 231, per trasferimento dell'officina farmaceutica nella nuova sede di via dei Crispoldi, 92/94, Roma;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182;

Visti i regolamenti in data 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nella officina farmaceutica della ditta « Fabbrica romana prodotti chimici », sita in Roma, via Antonio Tempesta n. 231, concessa con decreti ministeriali numeri 3051 e 3062 rispettivamente in data 4 marzo 1963 e 13 maggio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1997)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.
Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre prodotti biologici rilasciata alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio Pharmapand - Pandakovic dott. Miroslav, sita in Brunate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 2118 del 26 marzo 1958, con il quale la ditta Laboratorio Pharmapand - Pandakovic dott. Miroslav fu autorizzata ad attivare in Brunate (Como), via Volta n. 42/G, una officina farmaceutica per la preparazione del prodotto biologico denominato « Pyoresan » in gocce, già registrato;

Vista la comunicazione in data 20 gennaio 1969 con la quale la ditta di cui sopra ha dichiarato che intende rinunciare all'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, nei confronti della ditta Laboratorio Pharmapand Pandakovic dott. Miroslav, l'autorizzazione a produrre prodotti biologici nella propria officina farmaceutica sita in Brunate (Como), via Volta n. 42/G, rilasciata con decreto A.C.I.S. n. 2118 del 26 marzo 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Como è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre prodotti chimici usati in medicina ed estratti d'organo nella officina farmaceutica sita in Seriate, appartenente alla ditta « CIBA - Industria chimica » S.p.a.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2289 in data 29 luglio 1958 con il quale la « Industria chimica S.p.a. - CIBA » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Seriate (Bergamo), via Marconi n. 6, estratti d'organo;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 aprile 1953 con il quale la ditta predetta fu autorizzata a produrre prodotti chimici usati in medicina;

Vista la comunicazione in data 3 gennaio 1969 con la quale la ditta ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati avendo cessato ogni attività;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 8 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre prodotti chimici usati in medicina ed estratti di organo nella officina farmaceutica sita in Seriate (Bergamo), via Marconi n. 6, appartenente alla ditta « CIBA - Industria chimica » S.p.a. concesse con i decreti A.C.I.S. del 20 aprile 1953 e n. 2289 del 29 luglio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Bergamo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2000)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concessa alla farmacia dottor Torresi Giulio, sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2421 in data 17 ottobre 1958, con il quale venne confermata nei riguardi della farmacia dott. Torresi Giulio l'autorizzazione a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia stessa in Roma, via Cerveteri, 5, le seguenti specialità medicinali chimiche già registrate:

1) Yohimbina ai glicerofosfati Torresi in cachets e in supposte;

2) Arsoferrochina in pillole e in sciroppo;

Vista la comunicazione in data 18 gennaio 1969, con la quale la farmacia suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alla predetta autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche rilasciata alla farmacia dott. Torresi Giulio, sita in Roma, via Cerveteri n. 5, con decreto ministeriale n. 2421 del 17 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2002)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,50 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gennaro Egidio, console onorario di Panama a Roma.

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alexander John Walker M.B E., vice console di Gran Bretagna a Firenze.

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Primo Minervino, console onorario dell'Uruguay a Milano.

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrique Gomez Pueyrredon, console aggiunto di Argentina a Genova.

(2091)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa comunale edilizia di Bazzano », con sede in Bazzano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 febbraio 1969, il dott. Agostino Bottazzi è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa comunale edilizia di Bazzano », con sede in Bazzano (Bologna), in sostituzione del dott. Federico Bernardi, revocato dall'incarico.

(2165)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova cooperativa muratori e cementisti di Coccolia e ville limitrofe », con sede in Coccolia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1969 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova cooperativa muratori e cementisti di Coccolia e ville limitrofe », con sede in Coccolia (Ravenna), composto dai signori:

Ceccarelli dott. Sergio, presidente; Zaccaria Orano e Spazzoli Remo, membri.

(2166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale n. 1265/10089.G.81 (72) in data 22 febbraio 1969, la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Semele Bertolina vedova De Fernex, con testamento olografo in data 17 novembre 1963, pubblicato per atti del notaio dott. Emilio Turbil il 14 dicembre 1965, repertorio n. 37394/10610, registrato in Torino il 14 dicembre 1965 al n. 25221 - volume 1049, consistente nella nuda proprietà degli appartamenti siti in Torino, via Arsenale n. 35-*bis* e via Volta n. 11, il cui usufrutto dovrà essere riservato vita natural durante a favore della sorella della de cuius, signora Flora Bertolina vedova Cuconato.

(2093)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione di zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Falconara

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stato disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Jesi (Ancona) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Falconara (Ancona) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 3 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 in data 27 luglio 1965.

(2219)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stato disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Chiaravalle (Ancona) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Falconara (Ancona) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 3 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 186 in data 27 luglio 1965.

(2220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale proveniente dal torrente Alpone, in comune di Montecchia di Crosara.

Con decreto 29 novembre 1968, n. 1243, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale proveniente dal torrente Alpone in comune di Montecchia di Crosara (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione unica, al foglio n. VIII, mappale 231½ (mq. 455) e foglio n. XIII, mappale 509½ (mq. 335) per complessivi mq. 790 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 gennaio 1965 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(1901)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni derivati dalla copertura di un tratto del torrente Molinello in comune di Vezzano Ligure.

Con decreto 7 novembre 1968, n. 1087, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni derivati dalla copertura di un tratto di alveo del torrente Molinello segnato nel catasto del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) al foglio n. 15, superficie di mq. 884,27, nonchè dei quarantanove pilastri di sostegno dell'area stessa ed indicati nella planimetria rilasciata il 25 marzo 1964 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1978)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Tidone in comune di Pianello.

Con decreto 18 novembre 1968, n. 382 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Tidone, non censito nel catasto del comune di Pianello (Piacenza), fronteggiante i mappali 150 e 151 del foglio IV, di mq. 4840 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 settembre 1963, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1931)

Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8232/32 in data 26 febbraio 1969, il magg. gen. Federico Tecchi è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in sostituzione del dott. Giulio Nuti, dimissionario.

(2061)

Approvazione del regolamento relativo al trattamento economico e giuridico ed all'organico del personale dipendente dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro, n. 21207 del 21 dicembre 1968, è stato approvato il regolamento relativo al trattamento economico e giuridico ed all'organico del personale dipendente dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

(2092)

Approvazione di rettifiche al piano di zona del comune di Savona per le zone Lavagnola, Chiappino, Mongrifone, Legino.

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1969, n. 822, sono state approvate alcune rettifiche al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Savona per i comprensori Lavagnola, Chiappino, Mongrifone, Legino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi dell'11 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,15	629 —	628,82	629 —	628,90	628,80	629 —	629 —	628,80	629,10
$ Can.	583,90	584,50	583,75	584,35	583,70	583,95	584,40	584,35	583,97	584,50
Fr. Sv.	146,17	146,50	146,43	146,43	146,35	146,45	146,43	146,43	146,46	146,45
Kr. D.	83,68	83,75	83,77	83,745	83,75	83,75	83,735	83,745	83,75	83,75
Kr. N.	87,97	88,10	88,08	88,085	87,90	88,08	88,08	88,085	88,08	88,10
Kr. Sv.	121,40	121,55	121,52	121,56	121,55	121,54	121,545	121,56	121,54	121,55
Fol.	173,20	173,75	173,80	173,735	173,70	173,72	173,76	173,735	173,72	173,75
Fr. B.	12,51	12,52	12,5175	12,51625	12,51	12,51	12,515	12,51625	12,51	12,52
Franco francese	126,72	126,80	126,87	126,845	126,75	126,83	126,84	126,845	126,83	126,85
Lst.	1500 —	1503 —	1502,60	1503,05	1502,25	1502,75	1503,10	1503,05	1502,75	1503 —
Dm. occ.	156,32	156,65	156,51	156,58	156,60	156,76	156,60	156,58	156,76	156,65
Scell. Austr.	24,20	24,30	24,29	24,2970	24,25	24,29	24,299	24,2970	24,29	24,30
Escudo Port.	22,06	22,10	22,02	22,09	22 —	22,09	22,08	22,09	22,09	22,10
Peseta Sp.	9,01	9 —	9 —	9,0160	9 —	9,01	9,02	9,0160	9,01	9,01

Media dei titoli dell'11 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
» 5 % (Ricostruzione)	97,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni Esteri)	95,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,30
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629 —
1 Dollaro canadese	584,375
1 Franco svizzero	146,43
1 Corona danese	83,74
1 Corona norvegese	88,082
1 Corona svedese	121,552
1 Fiorino olandese	173,747
1 Franco belga	12,516
1 Franco francese	126,842
1 Lira sterlina	1503,075
1 Marco germanico	156,59
1 Scellino austriaco	24,298
1 Escudo Port.	22,085
1 Peseta Sp.	9,018

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso riservato, per titoli, al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria e l'istituzione di nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Considerato la disponibilità di posti nel ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - ruolo dei direttori - carriera direttiva scientifica - di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale direttivo assunto a tutto il 31 dicembre 1965 dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria, compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati e assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con la qualifica di direttore degli enti stessi, formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto sperimentale per l'agricoltura di Acireale (Catania).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione IX, via XX Settembre, 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano alla predetta direzione generale del Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal direttore generale della produzione agricola dalla quale risulti, oltre il nome e cognome, data e luogo di nascita, gli estremi dell'atto di assunzione quale direttore dell'ente di appartenenza del candidato, la data di assunzione e gli assegni attribuiti, l'equiparazione, ai fini del trattamento economico, ai coefficienti del personale statale, nonchè gli assegni percepiti alla data del presente bando.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

8) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato ed il concorso a cui si riferiscono, purchè pervengano al Ministero entro il suddetto termine di trenta giorni.

Non si accettono che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente ad un solo lavoro bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Art. 3.

Il concorso sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e sarà giudicato dalla commissione nominata ai sensi dello stesso art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Art. 4.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al

servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 5.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà collocato nella qualifica e classe di stipendio del ruolo dei direttori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo cui si accede, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in base alle anzianità richieste dall'art. 57 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 per il conseguimento delle singole qualifiche e classi di stipendio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 135

(2053)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore dei servizi di meteorologia e di ecologia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1968, registro n. 2, foglio n. 128, con cui viene nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore nel ruolo del personale addetto ai servizi di meteorologia ed ocologia agraria - Ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria di Roma, della quale faceva parte la prof.ssa Giuseppina Aliverti, ordinaria di meteorologia ed oceanografia presso l'Istituto superiore di Napoli;

Vista la lettera della prof.ssa Giuseppina Aliverti con cui, per ragioni di famiglia, rassegna le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di accettare le suddette dimissioni ed, in conseguenza, provvedere alla sostituzione della professoressa Giuseppina Aliverti;

Visto l'art. 3 del regio decreto 4 maggio 1924, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dalla prof.ssa Giuseppina Aliverti da componente della commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore nel ruolo del personale direttivo dei servizi di meteorologia e di ecologia agraria ed, in sostituzione, viene nominato il prof. Edmondo Honsell, ordinario di fisiologia vegetale nell'Università di Napoli.

Al predetto saranno corrisposti il trattamento economico di missione, il rimborso delle spese di viaggio ed i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, il cui importo è compreso in quello di L. 500.000, previsto con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1968
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 397

(1936)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, ad otto posti di assistente ortopedico e del concorso pubblico, per titoli e per esami, a due posti di terzo assistente.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, ad otto posti di assistente ortopedico (categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di ortopedia ») e quella del concorso pubblico, per titoli e per esami, a due posti di terzo assistente (categoria direttiva - ruolo « medici termalisti »), avranno luogo, presso la Direzione generale dell'I.N.P.S., viale dell'Agricoltura (EUR) - Roma, rispettivamente il 25 marzo 1969 con inizio alle ore 8,30 ed il 28 marzo 1969 con inizio alle ore 8,30.

(2333)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1968, messo in distribuzione il 6 febbraio 1969 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, indetto con il decreto ministeriale 21 ottobre 1966.

(1839)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale n. 4, del mese di aprile 1968, notificato il 6 febbraio 1969, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1966.

(1886)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a ventotto posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 52 del 26 dicembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1968, registro n. 80, foglio n. 35, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a ventotto posti di assistente in prova, nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(2101)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Formia

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la decisione n. 803 del 4 giugno 1968, con la quale il Consiglio di Stato, sezione V, ha annullato sia il decreto di questo ufficio n. 5127 del 29 agosto 1967 con il quale veniva disposta l'esclusione del dott. Carmine Matrunola dal concorso a due posti di medico condotto, indetto con provvedimento n. 1148 del 15 marzo 1965, e sia, per quanto necessario, i relativi conseguenziali decreti n. 5129 del 29 agosto 1967 con cui veniva approvata, a seguito dell'esclusione del predetto dott. Matrunola, la nuova graduatoria di merito degli idonei e n. 5131 dello stesso giorno 29 agosto 1967, con il quale venivano disposte le nuove nomine dei vincitori del concorso;

Ritenuto, pertanto, che deve darsi luogo alla esecuzione della dianzi citata decisione del Consiglio di Stato, sezione V n. 803 del 4 giugno 1968;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi in premessa narrativa indicati il dott. Carmine Matrunola viene reintegrato al 1° posto con punti 63,985 della graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto indetto con provvedimento n. 1148 del 15 marzo 1965, la quale, pertanto, resta definitivamente fissata così come approvata con decreto n. 4317 del 13 luglio 1967.

Di conseguenza il predetto dott. Carmine Matrunola viene dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Formia, in conformità di quanto stabilito con decreto n. 4318 del 13 luglio 1967.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, a quello dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Latina, addì 20 febbraio 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

(2063)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 537 del 10 aprile 1968, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catanzaro, dell'ordine dei veterinari della provincia di Catanzaro e delle giunte dei comuni interessati;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale di Catanzaro ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bottari dott. Silvio, vice prefetto vicario di Catanzaro;

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mancini dott. Pietro, veterinario condotto di Davoli.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere amministrativo di seconda classe del Ministero della Sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed agli albi pretori della prefettura e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 19 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: REALDON

(1939)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 8 febbraio 1969, n. **1**.

Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* **7** *del* 15 *febbraio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli organici del personale dell'Assessorato regionale per lo sviluppo economico in conformità alla allegata tabella *P*), che segue la tabella *O*) annessa alla legge 13 aprile 1959, n. 15.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti dell'organico di ciascuna qualifica delle carriere direttiva e di concetto, nei limiti previsti dalla tabella *P*-1), si procede mediante concorsi per esami da effettuarsi tra i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Al concorso possono partecipare i dipendenti regionali aventi qualifica corrispondente a quella per la quale si concorre. Possono partecipare, altresì, i dipendenti regionali che abbiano la qualifica immediatamente inferiore, con una anzianità nella qualifica, pari a metà di quella prescritta.

Il personale delle carriere miste, fornito del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti e che abbia conseguito la qualifica di ispettore o equiparato, può partecipare al concorso per la corrispondente qualifica nella carriera direttiva.

Il personale delle carriere di concetto, se fornito di laurea, può partecipare al concorso per la qualifica iniziale delle carriere direttive.

Il personale della carriera esecutiva, fornito del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti, può partecipare ai concorsi per le qualifiche iniziali delle carriere di concetto.

Il personale ausiliario, fornito del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti, può partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Ai concorsi per le qualifiche iniziali possono partecipare anche i dipendenti degli enti di diritto pubblico istituiti con legge regionale.

Art. 3.

I concorsi previsti nell'articolo precedente, per le carriere direttive e per quelle di concetto, sia per i ruoli amministrativi che per i ruoli tecnici, sono distinti in due categorie: per l'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella ricoperta e per l'inquadramento nella qualifica superiore. Essi constano di due prove scritte e di una orale vertenti sulla programmazione economica e la pianificazione urbanistica.

Per l'inquadramento alla qualifica superiore la prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, comprenderà:

a) il diritto amministrativo e costituzionale, il diritto civile, la economia politica, la scienza delle finanze e la statistica per il ruolo amministrativo della carriera direttiva;

b) la legislazione sulla programmazione economica e la urbanistica, per il ruolo tecnico della carriera direttiva;

c) elementi di diritto amministrativo e costituzionale e di statistica, per il ruolo amministrativo della carriera di concetto;

d) elementi di statistica e legislazione urbanistica, per il ruolo tecnico della carriera di concetto.

I programmi di esami, differenziati per le varie carriere e per i diversi ruoli, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

I relativi decreti saranno emanati dall'Assessore per lo sviluppo economico previo parere del consiglio di amministrazione e saranno pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

Le commissioni di esame sono presiedute dal direttore regionale dell'Assessorato dello sviluppo economico e saranno composte:

a) da due docenti universitari rispettivamente di diritto pubblico e di materie economiche, nonchè da un docente universitario in urbanistica e da un ispettore regionale, per le carriere direttive;

b) da un docente universitario di diritto pubblico e da un funzionario regionale di qualifica non inferiore a ispettore centrale o equiparata, per le carriere di concetto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari dei ruoli dell'amministrazione regionale non partecipanti ai concorsi.

Art. 5.

Nei limiti previsti dalla tabella *P*-1), l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria ha luogo, per il personale in servizio da almeno un anno presso l'Assessorato dello sviluppo economico, mediante opzione da esercitarsi nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma si provvederà mediante trasferimento di personale da altri assessorati con decisione del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Fino al riordinamento delle carriere, per sopperire ad esigenze temporanee di personale dei gradi iniziali, entro il limite della tabella *P*), dopo la copertura dei posti della tabella *P*-1), si provvede ai sensi dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1962, n. 28.

Art. 7.

I posti rimasti vacanti nelle amministrazioni di provenienza per effetto dell'inquadramento di cui all'art. 2 sono considerati indisponibili nelle qualifiche iniziali.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alla legge 17 settembre 1964, n. 19.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 febbraio 1969

CAROLLO

MANGIONE

TABELLA *P*

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Ispettore centrale	670	4
Capo divisione - Ispettore superiore	500	9
Capo sezione - Ispettore capo	402	18
Consigliere - Ispettore	325	40
Primo segretario	271	
Segretario	229	
TOTALE		71

Ruolo tecnico della pianificazione urbanistica carriera direttiva - ingegneri - architetti - geologi

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Ispettore tecnico centrale	670	2
Ispettore tecnico superiore	500	3
Ispettore tecnico capo	402	4
Ispettore tecnico	325	7
Ispettore tecnico aggiunto	271	
TOTALE		16

Ruolo amministrativo della carriera di concetto - contabili

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Segretario contabile superiore	500	1
Segretario contabile capo	402	2
Segretario contabile principale	325	4
Primo segretario contabile	271	8
Segretario contabile	229	
Vice segretario contabile	202	
TOTALE		15

Ruolo tecnico della carriera di concetto - geometri

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Geometra superiore	500	1
Geometra capo	402	1
Geometra principale	325	3
Primo geometra	271	5
Geometra	229	
Vice geometra	202	
TOTALE		10

Ruolo del personale della carriera esecutiva

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Archivista principale	325	2
Archivista capo	271	3
Archivista	229	4
Primo dattilografo	202	15
Dattilografo	180	
Dattilografo aggiunto	157	
TOTALE		24

Ruolo del personale della carriera ausiliaria

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Commesso capo	180	2
Primo commesso	173	4
Commesso e usciere capo	159	12
Usciere	151	
Inserviente	142	
TOTALE		18

RIEPILOGO

CARRIERE	Posti
Direttive:	
Amministrativa	71
Tecnica	16
Concetto:	
Amministrativa	15
Tecnica	10
Esecutiva	24
Ausiliaria	18
TOTALE GENERALE	154

POSTI DISPONIBILI
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Ispettore centrale	670	2
Capo divisione - Ispettore superiore	500	4
Capo sezione - Ispettore capo	402	8
Consigliere - Ispettore	325	20
Primo segretario	271	
Segretario	229	
TOTALE		34

Ruolo tecnico della pianificazione urbanistica - carriera direttiva

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Ispettore tecnico superiore	670	1
Ispettore tecnico centrale	500	2
Ispettore tecnico capo	402	2
Ispettore tecnico	325	3
Ispettore tecnico aggiunto	271	
TOTALE		8

Ruolo amministrativo della carriera di concetto

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Segretario contabile superiore	500	1
Segretario contabile capo	402	1
Segretario contabile principale	325	2
Primo segretario contabile	271	6
Segretario contabile	229	
Vice segretario contabile	202	
TOTALE		10

Ruolo tecnico della carriera di concetto

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Geometra principale	325	2
Primo geometra	271	2
Geometra	229	
Vice geometra	202	
TOTALE		4

Ruolo del personale della carriera esecutiva

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Archivista principale	325	1
Archivista capo	271	2
Archivista	229	2
Primo dattilografo	202	15
Dattilografo	180	
Dattilografo aggiunto	157	
TOTALE		20

Ruolo del personale della carriera ausiliaria

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Commesso capo	180	1
Primo commesso	173	2
Commesso e usciere capo	159	10
Usciere	151	
Inserviente	142	
TOTALE		13

RIEPILOGO

CARRIERE	Posti
Direttive:	
Amministrativa	34
Tecnica	8
Concetto:	
Amministrativa	10
Tecnica	4
Esecutiva	20
Ausiliaria	13
TOTALE GENERALE	89

Visto, *il Presidente*: CAROLLO

(1925)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.